

Per le Onlus, nessuna esenzione IMU/TASI senza la delibera del Comune

Per le istruzioni ministeriali alla dichiarazione, l'esenzione sugli enti non commerciali è inapplicabile alle Onlus

/ Francesco CAPOGROSSI GUARNA

Nessuna esenzione IMU né TASI per le ONLUS se non lo **deliberano i Comuni**. Non si applica dunque l'**esenzione** ex art. 7, comma 1, lett. i) del DLgs. n. 504/1992 prevista per gli "**enti non commerciali** di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR". Lo precisano le **istruzioni al modello di dichiarazione IMU/TASI** approvate con decreto del Ministero delle Finanze il 26 giugno 2014 che, a pagina 7 e in apposito riquadro, ricordano che, nell'ambito applicativo del requisito soggettivo – per l'esenzione citata – non rientrano le ONLUS di cui al DLgs. n. 460/1997 in quanto "come precisato al punto 1.12 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 168/E del 26 giugno 1998 (all'epoca Ministero delle Finanze, *n.d.a.*), la riconducibilità nella categoria soggettiva delle ONLUS **prelude** da qualsiasi indagine sull'**oggetto esclusivo** o principale dell'ente e, quindi, sulla commercialità o meno dell'attività di fatto dallo stesso svolta".

Sulla questione della **diretta applicabilità** o meno alle ONLUS delle esenzioni IMU per gli "enti non commerciali", già previste per l'ICI ex art. 7, comma 1, lett. i) del DLgs. n. 504/1992 (norma prima richiamata dall'art. 9, comma 8 del DLgs. n. 23/2011, poi modificata dall'art. 91-bis del DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012 ed in seguito coordinata con il decreto del Ministero dell'Economia e finanze n. 200 del 19 novembre 2012), **non** vi è stata in passato **uniformità** di opinioni e orientamenti.

Molti, infatti, per poter escludere dall'IMU gli immobili delle ONLUS, hanno ritenuto **vigenti** i chiarimenti della circolare n. 2/DF del 26 gennaio 2009 del Ministero delle Finanze (§ 3), che inseriva nell'ambito degli **enti non commerciali** ai fini delle agevolazioni ICI – ancorché **in modo improprio** – anche gli enti con la qualifica di **ONLUS**.

In ogni caso, la **possibilità** per questi ultimi soggetti di poter rientrare – in via interpretativa – nella più **ampia esenzione** della lett. i) era comunque limitata sotto il **profilo meramente oggettivo**. Infatti, tra le attività previste per gli **enti non commerciali** ai fini dell'esonero IMU (e dal 2014 anche TASI ex art. 1, comma 3 del DL n. 16/2014 conv. nella L. n. 68/2014) **non** vi rientrano **tutti i settori ONLUS** ma soltanto alcuni degli **undici indicati** dall'art. 10, comma 1, lett. a) del DLgs. n. 460/97, mancando ad esempio la **beneficenza** (settore n. 3), la tutela e valorizzazione della **natura** e dell'**ambiente** (settore n. 8), la tutela dei **diritti civili** (settore n. 10), la **ricerca scientifica** di particolare interesse sociale (settore n. 11).

Ciò, peraltro, interessa anche le ONLUS di diritto di cui al comma 8 dell'art. 10 del DLgs. n. 460/97 quali gli **organismi di volontariato** e le **organizzazioni non governative** (essendo le cooperative sociali soggetti comunque "imprese") nonché le ONLUS c.d. "parziarie" di cui al comma 9 (gli **enti ecclesiastici** e quelli di **promozione sociale** ex L. n. 287/91).

Ciò evidentemente avrebbe creato, come d'altronde continua a creare tuttora, una **disparità di trattamento** in termini agevolativi tra enti analoghi.

Anzi, la recente indicazione formulata per decreto nelle istruzioni al modello dichiarativo IMU/TASI degli enti non commerciali, **non attenua** né risolve la questione, creando ancor di più una ingiustificata diversità applicativa. Da un lato, infatti, si riconosce *ex lege* – a livello statale – l'**esenzione** solo agli **enti non commerciali** dell'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR (definizione questa utilizzata a fini di soggettività fiscale), mentre dall'altro si rinvia a **livello comunale** la possibilità di prevedere o meno **trattamenti di favore** (esenzioni o semplici riduzioni) nei confronti di enti aventi **esclusivamente fini di solidarietà sociale** come le ONLUS.

Per le ONLUS alcuni Comuni hanno stabilito un'aliquota ridotta

Molti grandi Comuni, infatti, tra cui ad esempio Roma Capitale con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 36 del 2012, si sono limitati a stabilire per le ONLUS un'**aliquota ridotta**, pari allo 0,76%, dovendo tali soggetti presentare un **apposito modello** per comunicare il **diritto** alla **predetta agevolazione**, entro un termine nell'**anno successivo** a quello di applicazione dell'**aliquota agevolata**.

Si segnala, in ogni caso, che il recente **orientamento ministeriale** circa l'obbligo di versamento IMU/TASI da parte delle ONLUS – salvo verificare **eventuali previsioni** comunali di favore – era stato in effetti già confermato dalla circ. n. 3/DF del 18 maggio 2012 del MEF precisando che l'esenzione di cui all'art. 21 del DLgs. n. 460/1997 (all'epoca in materia di ICI per le ONLUS) "è applicabile anche all'IMU in virtù del richiamo generale ai **tributi locali** contenuto nella norma. Tuttavia, occorre precisare che l'**esenzione** non può operare nei confronti della **quota di imposta** riservata allo Stato di cui all'art. 13, comma 11 del DL n. 201 del 2011, poiché l'art. 21 in commento si riferisce espressamen-

te ai **tributi di pertinenza** degli enti locali”.

L'unica possibilità, in termini soggettivi, per poter **estendere** alle ONLUS l'**esenzione** IMU/TASI prevista per gli enti non commerciali potrebbe essere quella di suggerire in via interpretativa – in sede di ulteriori chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria – il richiamo dell'art. 26 del DLgs. n. 460/1997 che contiene una **previsione** di carat-

tere residuale secondo cui alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di enti non commerciali (tale norma ad esempio è stata utilizzata dalla circolare ministeriale n. 141 del 4 giugno 1998 per **assoggettare le ONLUS all'IRAP** secondo la disciplina per gli enti non commerciali).